

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE DOCENTE

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2022

ART. 1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva, l'affidamento di corsi o moduli didattici aggiuntivi, nonché la determinazione dei relativi compensi, in favore dei docenti facenti parte dell'organico del Conservatorio, assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Per "didattica aggiuntiva" s'intende lo svolgimento, autorizzato dal Direttore, di ore di didattica, corsi o moduli didattici, oltre al normale monte ore previsto per ciascun docente (324 ore annue, ex art. 12 del CCNL 4 agosto 2010).
3. Con l'espressione "ore di didattica aggiuntiva" si intendono ore di lezione frontale, siano esse individuali, di gruppo o collettive. Ne consegue che, nel computo delle ore di didattica aggiuntiva retribuibili, sono escluse le ore necessarie per lo svolgimento degli esami, per il coordinamento dei vari settori didattici, per l'eventuale partecipazione a riunioni organizzative, in quanto **tali attività costituiscono obbligo di servizio**.
4. Con l'espressione "in titolarità" s'intendono le attività didattiche comprese nel settore artistico disciplinare del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.
5. Con l'espressione "in extra-titolarità" (o non titolarità) s'intendono le attività didattiche comprese in un settore artistico disciplinare differente da quello del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.
6. Con l'espressione "corsi istituzionali" s'intendono i corsi di Diploma accademico di I e di II livello, nonché i corsi Propedeutici; per le finalità del presente regolamento sono ricomprese nella corrente definizione anche i corsi Singoli e i corsi Giovani talenti.
7. Con l'espressione "altri corsi istituzionali" s'intendono i corsi di studio, regolarmente attivati presso il Conservatorio, ulteriori rispetto alle categorie sopra menzionate, come ad esempio i corsi Master, il Corso 24 crediti, ed in generale i corsi di studio conformi al comma 1 del successivo articolo 2.

ART. 2 Attività didattiche aggiuntive retribuibili

1. Nessun compenso potrà essere erogato se non previa verifica, da parte della Direzione, del monte ore dell'anno accademico di riferimento del docente incaricato. In particolare la Direzione verificherà se la classe del docente incaricato prevede un numero di ore di lezione corrispondente o superiore al monte ora annuo previsto (324 ore annue, ex art. 12 del CCNL 4 agosto 2010).

ART. 3 Programmazione didattica e individuazione delle risorse per la didattica aggiuntiva

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del CCNI 21 dicembre 2021, i compensi previsti dal presente regolamento non possono essere imputati al fondo d'istituto ma devono essere finanziati esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore stabilisce il fabbisogno annuo per la didattica aggiuntiva nell'ambito nel Piano dell'offerta formativa, di cui all'art. 8, comma 3, lett a) del D.P.R. 132/2003, recepito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ed eventualmente integrabile, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ove subentrino apposite risorse finanziarie e/o necessità.

TITOLO I –CORSI ISTITUZIONALI

ART. 4 Assegnazione ore aggiuntive IN TITOLARITÀ

1. In caso di necessità didattica il Direttore può disporre l'affidamento, previa accettazione del docente, di ore di didattica aggiuntiva ulteriori rispetto al monte ore annuo dell'incaricato, purché tali ore di lezione si riferiscano ad attività formative ricomprese nella titolarità del docente incaricato.

ART. 5 Assegnazione ore aggiuntive IN EXTRA-TITOLARITÀ

1. Annualmente il Consiglio Accademico attribuisce ai docenti, che ne fanno richiesta, l'idoneità ad insegnare attività formative NON di titolarità.
2. L'assegnazione di tale idoneità avviene mediante la valutazione del curriculum del docente che ha presentato richiesta. Resta inteso che la mera idoneità non comporta in automatico il conferimento dell'incarico di insegnamento.
3. Sulla base delle idoneità stabilite dal Consiglio Accademico (o dalla commissione) e tenuto conto delle effettive necessità didattiche, compete al Direttore disporre gli incarichi riferiti alle attività formative in extra-titolarità.
4. Potranno essere compensate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva in extra-titolarità svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente. Ore di didattica aggiuntiva, ancorché svolte in extra-titolarità, ma all'interno del proprio monte ore annuo (324 ore), non potranno essere oggetto di alcun compenso.
5. Le ore di didattica aggiuntiva svolte in extra-titolarità sono compensate sulla base degli importi previsti dal CCNI vigente;
6. In ordine ai commi 3 e 4 on "effettive necessità didattiche" s'intende il connubio tra: i) la necessità di dare esecuzione all'attività formativa; ii) la mancanza in organico di un docente titolare dell'attività formativa in parola.

TITOLO II – ALTRI CORSI ISTITUZIONALI

ART. 6 Assegnazione ore aggiuntive per altre tipologie di corsi di studio.

1. Il Direttore può assegnare ai docenti, compresi nell'organico del Conservatorio, ore di didattica aggiuntiva riferite agli altri corsi istituzionali, approvati dal Conservatorio e conformi al comma 1 del

precedente articolo 2.

2. Il Direttore procederà, nel senso del precedente comma, tenuto conto, a seconda dei casi, delle effettive esigenze didattiche, dei piani didattici dei corsi di studio, delle esigenze manifestate dai diversi coordinamenti didattici, di eventuali delibere degli organi competenti, di eventuali regolamenti interni o ministeriali.

3. Potranno essere compensate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente.

4. Le ore di didattica aggiuntiva di cui al presente articolo, ove retribuibili, son compensate sulla base degli importi previsti dal CCNI vigente, salvo diverso compenso forfettario.

ART. 7 - Compensi

I compensi assegnati in ordine agli artt. 4,5,6 non possono essere superiori al limite annuo massimo complessivamente erogabile previsto dal CCNI vigente.

TITOLO III – CORSI NON ISTITUZIONALI

ART. 8 Assegnazione ore aggiuntive per altre tipologie di corsi di studio (corsi liberi e formazione musicale di base)

1. Il Direttore può assegnare ai docenti, compresi nell'organico del Conservatorio, ore di didattica aggiuntiva riferite ai corsi non istituzionali (corsi liberi e formazione musicale di base), approvati dal Conservatorio.

2. Il Direttore procederà, nel senso del precedente comma, tenuto conto, a seconda dei casi, delle effettive esigenze didattiche, dei piani didattici dei corsi di studio, delle esigenze manifestate dai diversi coordinamenti didattici, di eventuali delibere degli organi competenti, di eventuali regolamenti interni o ministeriali.

3. Potranno essere compensate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente.

4. Le ore di didattica aggiuntiva di cui al presente articolo, ove retribuibili, sono compensate sulla base degli importi previsti dal Contratto Integrativo d'Istituto.

ART. 9 Norme finali

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare e sottoscrivere il rispettivo registro anche con riferimento alle lezioni svolte in eccedenza al proprio monte ore. Il registro farà fede ai fini dell'effettiva erogazione del compenso. Infatti, la corresponsione della retribuzione aggiuntiva (commisurata alle ore effettivamente svolte, rilevate con modalità obiettive e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico) è subordinata al controllo del registro delle lezioni, all'effettivo svolgimento delle ore di didattica aggiuntiva, nonché alla verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del docente incaricato.

2. Non saranno compensate ore di didattica aggiuntiva se non autorizzate preventivamente dal Direttore nel limite dello stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto.